



Determina n. 39/2021 del 16/12/2021

Assunzione impegno di spesa al cap. 13.4 – “Tutela e promozione della professione” per la prosecuzione della consulenza legale dell’Avv. Colliva nelle prossime due udienze dibattimentali relative al procedimento n. 3450/18 R.G.N.R. Mod. 21 a carico della Sig.ra *omissis* – CIG: Z4B3482F04

IL RUP

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e in particolare l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine” e l’art. 12, comma II, lett. e) ai sensi del quale “Il Consiglio cura la tenuta dell’albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

Visto il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede all’art. 1 che “Direttore è il responsabile dell’intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell’Ente; in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio su proposta del Consigliere tesoriere, le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere”;

Visto altresì l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere, nell’ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove esistenti, dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell’ambito delle dotazioni loro assegnate”;

Richiamato il Regolamento di Funzionamento dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 196 del 28/12/2021, il quale prevede all’art. 14 che il Consigliere Tesoriere “Assume la qualità di direttore facente funzioni nel caso in cui quest’ultimo non sia stato nominato o in caso sia assente per ragioni di salute o personali”;

Richiamato altresì il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020, il quale all’art. 3 prevede che “In mancanza di un’espressa disposizione del Consiglio dell’Ordine, il RUP è il Consigliere Tesoriere in qualità di direttore facente funzioni, ovvero, laddove esistente, il dirigente o il dipendente con funzioni direttive”;

Premesso che, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente Ordine nei confronti della Sig.ra *omissis* per presunto esercizio della professione di psicologa, il Consiglio aveva deciso con atto di delibera n. 89 del 24/05/2018 di procedere a presentare atto di esposto presso la Procura di Ravenna, affidando appositamente incarico all’Avv. Francesco Paolo Colliva.

Richiamata la delibera n. 53 del 26/03/2020 con la quale il Consiglio ha deciso di conferire appositamente incarico all’Avv. Francesco Paolo Colliva per rappresentare l’Ordine nel procedimento n. 3450/18 R.G.N.R. Mod. 21 a carico della Sig.ra *omissis*;

Richiamata la delibera n. 097 del 25/06/2020 con la quale il Consiglio ha deciso di costituirsi parte civile nel processo penale a carico di *omissis*, conferendo mandato all’avv. Colliva per procedere con la costituzione.

Considerato che, con comunicazione prot. n. E21-1073 del 19/03/2020, l’Avv. Colliva ha trasmesso il



proprio preventivo per rappresentare l'Ordine nel procedimento sopra indicato, precisando che, qualora il dibattimento si fosse protratto oltre le tre udienze, avrebbe chiesto € 500,00 + oneri per ogni ulteriore udienza, a partire dalla quarta.

Dato atto che la prima udienza dibattimentale relativa al procedimento n. 3450/18 R.G.N.R. Mod. 21 a carico della Sig.ra *omissis* è stata fissata per lo 06/04/2020, poi rinviata al 13/07/2020 e, rinviata ulteriormente, si è tenuta lo 09/12/2020, che la seconda udienza, programmata per lo 08/02/2021, è stata rinviata e si è tenuta il 21/06/2021, che la terza udienza, programmata per il 28/06/2021, è stata rinviata e si è tenuta lo 03/11/2021

Dato atto che sono in previsione altre due udienze, una il 28/02/2022 e una il 21/03/2022;

Considerato quindi che il dibattimento ormai si è protratto per oltre tre udienze e che risulta quindi necessario assumere l'impegno di spesa per la prosecuzione dell'incarico dell'Avv. Colliva, in quanto l'impegno assunto con delibera n. 53 del 26/03/2020 si è esaurito;

Vista la comunicazione ns. prot. n. E21 - 3902 del 04/11/2021, nella quale l'Avv. Colliva conferma il preventivo già indicato in data 19 marzo 2020, vale a dire € 500,00 + oneri per ogni udienza;

Considerato pertanto che l'importo complessivo per pagare l'Avv. Colliva per altre due udienze è pari ad € 1.000 + spese generali 15% 150 € + CPA 4% 46 € + IVA 22% 263,12 = 1.459,12 €

Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 17 del 18/02/2021, sono state pianificate le esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2021, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell'affidamento degli stessi;

Considerato che, nella succitata delibera, il Consiglio ha individuato, tra i servizi necessari, i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), nn. 1 (incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite), 2 (servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale) e 5 (servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri) del D.lgs. n. 50/2016.

Considerato che il preventivo dell'Avv. Colliva rientra nei limiti stabiliti dalla delibera consiliare n. 17 del 18/02/2021.

Accertato che l'importo complessivo è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2021, come voce di costo da imputare sul capitolo 13.4 – "Tutela e promozione della professione" e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 13.4 del bilancio 2021 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per il servizio in esame;

Determina

per i motivi di cui in premessa:

- Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 1.459,12 € onnicomprensivi da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2021, sul cap. 13.4 – "Tutela e promozione della professione" per la prosecuzione della consulenza legale dell'Avv. Colliva nelle prossime due udienze dibattimentali relative al procedimento n. 3450/18 R.G.N.R. Mod. 21 a carico della Sig.ra *omissis*;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Bologna, 16/12/2021

Il Tesoriere

2 di 3



Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna

dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
(Dott. Mattia Salati)

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti